

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE CHE CONSENTANO IL TRASPORTO IN CABINA DI PET CON PESO SUPERIORE AGLI 8 KG

A seguito delle segnalazioni di numerosi utenti in merito al rifiuto di alcune compagnie di portare a bordo PET nonché di segnalazioni in merito alle procedure di caricamento in stiva dei PET con un peso superiore a 8 kg, è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro (nota prot. 48238 del 4 aprile 2025) per effettuare un approfondimento in merito alle norme e alle condizioni con le quali i PET vengono trasportati a bordo degli aeromobili.

Il Gruppo di Lavoro, che ha coinvolto tutti i vettori in possesso di un COA nazionale che effettuano servizi di linea (ITA Airways, Aeroitalia, Neos, Sky Apls e Airdolomiti) si è riunito due volte per esaminare le prassi e le esperienze maturate dai singoli vettori nel settore. In particolare, si sono prese in considerazione le procedure in essere nonché le esperienze maturate nella “*customer satisfaction*” rispetto al trasporto di PET.

LA NORMATIVA

Come noto, con la riforma costituzionale disposta dalla legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1 è stato introdotto, all’art. 9 della Costituzione, il terzo comma: “... *La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.*”.

Tale riforma ha riconosciuto, pertanto, la tutela degli animali quale valore primario del nostro ordinamento, stabilendo la centralità e la statualità della protezione degli animali con contestuale divieto assoluto di maltrattamento degli animali.

Il nostro ordinamento prevede, infatti, agli artt. 544-ter¹ e 727² del codice penale gravi sanzioni per chi maltratta gli animali.

¹ Art. 544 ter - Maltrattamento di animali (1). [I]. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. [II]. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. [III]. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

² Art. 727 - Abbandono di animali. [I]. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo. [II]. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze. [III]. All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia

Alla luce di tale principio devono, pertanto, essere lette sia le norme tecniche previste da EASA in merito nonché le procedure poste in essere dalle compagnie aeree per “accogliere” a bordo i PET.

LE REGOLE TECNICHE EASA

Il trasporto di animali domestici in cabina passeggeri è disciplinato dal Regolamento 965/2012 e dalle linee guida IATA contenute nel “Live Animals Regulations (LAR)”.

Tali misure variano a seconda delle compagnie aeree che nelle loro policies possono adottare ulteriori restrizioni.

Nel **regolamento UE 965/2012**, secondo la norma **CAT.OP.MPA.160** “Stivaggio del bagaglio e merci”, l’operatore stabilisce le procedure atte a garantire che:

- in cabina passeggeri siano portati soltanto bagagli a mano che possono essere stivati in modo adeguato e sicuro;
- tutti i bagagli e le merci a bordo che, se spostati, potrebbero provocare danni o lesioni od ostruire corridoi e uscite, siano opportunamente stivati in appositi comparti destinati a evitare tali movimenti.

La relativa **AMC2 CAT.OP.MPA.160** “Stivaggio del bagaglio e merci”, nei punti a (2) e b (3), specifica inoltre che prima di trasportare merci nella cabina passeggeri è necessario osservare quanto segue:

- a) per gli aerei:
 - 2) la combinazione di passeggeri e animali vivi dovrebbe essere consentita solo per gli animali domestici di peso non superiore a 8 kg e per i cani guida;
- b) per aerei ed elicotteri:
 - 3) la posizione del carico dovrebbe essere tale che, in caso di evacuazione di emergenza, non ostacoli l’uscita né ostacoli la visuale dell’equipaggio.

Nella **AMC2 CAT.OP.MPA 160 (a) (2)** viene quindi indicato che i soli animali consentiti in cabina a seguito del passeggero sono animali domestici il cui peso non superi gli 8 kg oppure i cani guida. Da specificare che i cani da supporto emotivo, non essendo riconosciuti come cani d’assistenza addestrati, non sono equiparabili ai cani guida e il loro trasporto è possibile solo seguendo le regole per gli animali domestici in cabina.

Si rappresenta che l’applicazione delle AMC è obbligatoria nell’ambito del trasporto aereo commerciale (CAT) salvo approvazione di metodi alternativi dall’Autorità aeronautica, approvazione soggetta a comunicazione ad EASA per permettere la successiva verifica e conferma da parte dell’Agenzia (requisito ARO.GEN.120 del Reg. 965/2012).

LE LINEE GUIDA IATA

La IATA (International Air Transport Association) a riguardo del trasporto di animali domestici in cabina, fornisce alle compagnie aeree alcune linee guida inerenti la Safety ed il benessere degli animali.

Di seguito alcuni degli standard indicati da IATA più attinenti all’ambito Safety:

“Per qualsiasi cane, gatto o altro animale domestico è necessaria la relativa documentazione. Ogni contenitore per il trasporto di animali in cabina deve entrare nello spazio sotto il sedile di fronte al passeggero o in un altro luogo specificato dalla compagnia.

commesso mediante l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

Il contenitore deve garantire all'animale di sedersi, stare in posizione eretta, girarsi e sdraiarsi. Deve essere a prova di fuga e perdite.

Gli animali non devono essere rimossi dal contenitore durante il volo. Il contenitore non deve essere aperto durante il volo.

Il passeggero è responsabile per le azioni del proprio animale durante il viaggio in cabina..

La IATA mette a disposizione il manuale LAR Live Animal Regulations contenente tutti gli standards, le norme governative, i regolamenti dei vettori e altre informazioni inerenti al trasporto animali vivi.

LA DISCIPLINA DEGLI ANIMALI DI SERVIZIO

Per ciò che concerne il trasporto di persone a ridotta mobilità (d'ora in poi "PRM") con cane guida al seguito occorre fare riferimento al Regolamento CE 1107/2006 "diritti PRM nel trasporto aereo" che all'art 7, paragrafo 2, stabilisce che:

"Qualora sia richiesto l'utilizzo di un cane da assistenza riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta notifica al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico, in conformità delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano."

Bisogna tenere presente che il passeggero PRM che necessita di viaggiare con cane guida, per il Regolamento UE 965/2012 CAT.OP.MPA.155 rientra nella categoria SCP (special passengers) in cui rientrano anche i neonati e i bambini non accompagnati, persone espulse dal paese, passeggeri non ammissibili o detenuti sotto custodia. Di questo insieme l'operatore deve tenere conto per calcolare il numero massimo accettabile in cabina di passeggeri PRM con cane guida al seguito, che varia a seconda del tipo e configurazione dell'aeromobile in cui si viaggia, considerando che il numero degli SCP non deve superare il numero dei passeggeri in grado di assisterli in caso di emergenza. I PRM con cane guida al seguito non devono occupare dei posti con accesso diretto a uscite di emergenza.

Tale fattispecie è disciplinata dalla norma **CAT.OP.MPA.155:**

"Trasporto di speciali categorie di passeggeri (SCP)

a) I passeggeri di un volo che richiedono delle condizioni, assistenza e/o equipaggiamenti speciali vengono considerati come SCP. Questi comprendono almeno:

- 1) persone con mobilità ridotta (PRM) con le quali si intende, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1107/2006, ogni persona la cui mobilità sia ridotta a causa di una disabilità fisica, sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea, disabilità o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età;
- 2) neonati e bambini non accompagnati; e
- 3) persone espulse, passeggeri non ammissibili o detenuti sotto custodia.

b) Le categorie speciali di passeggeri devono essere trasportate in condizioni in grado di assicurare la sicurezza dell'aeromobile e dei suoi occupanti conformemente alle procedure stabilite dall'operatore.

c) Le categorie speciali di passeggeri non devono occupare dei posti con accesso diretto a uscite di emergenza o nei quali la loro presenza possa:

- 1) impedire ai membri dell'equipaggio di svolgere i propri compiti;
- 2) ostruire l'accesso agli equipaggiamenti di emergenza; o
- 3) impedire l'evacuazione di emergenza dell'aeromobile.

d) Il comandante viene preventivamente informato nel caso di trasporto di categorie speciali di passeggeri."

La norma è completata dalla relativa AMC:

AMC1 CAT.OP.MPA.155(b)

Nello stabilire le procedure per il trasporto di SCP, l'operatore dovrebbe tenere conto dei seguenti fattori:

- (A) il tipo di aeromobile e la configurazione della cabina;
- (B) il numero totale dei passeggeri trasportati a bordo;
- (C) il numero e le categorie degli SCP, che non devono superare il numero dei passeggeri in grado di assisterli in caso di emergenza;
- (D) qualsiasi altro fattore(i) o circostanza che possa avere un impatto sull'applicazione delle procedure di emergenza da parte dei membri dell'equipaggio operativo.

Concludendo, nel rispetto del regolamento CE 1107/2006, del regolamento 965/2012, delle linee guida della IATA e dei regolamenti dei paesi di destinazione ogni compagnia aerea in relazione alle proprie procedure e al tipo di aeromobile decide dunque:

- il numero massimo di PRM con cani guida al seguito che è possibile imbarcare sui propri voli (sempre a titolo gratuito)
- se e quanti animali domestici accettare in cabina (non c'è obbligo di accettazione da parte della compagnia)
- quali debbano essere le dimensioni e il peso dei contenitori per gli animali domestici
- eventuali restrizioni su alcune razze di cani o gatti (potenzialmente pericolosi)
- le tariffe per il trasporto di animali in cabina e le modalità di prenotazione e imbarco.

IL TRASPORTO IN CABINA DI "BAGAGLI PARTICOLARI"

Come si è visto in precedenza la normativa EASA considera gli animali di servizio come speciali categorie di passeggeri (SCP) mentre i PET vengano assimilati ai bagagli.

Al fine di avere una panoramica completa rispetto a ciò che si può trasportare in cabina il GdL ha esaminato anche le modalità di trasporto in cabina di "bagagli particolari".

Ci si è soffermati sulle procedure inerenti i c.d. barellati e quella relativa ai c.d. "extra seat" (strumenti musicali, attrezzi sportivi, etc.).

Da tale approfondimento è emerso come sia possibile collocare sui sedili "oggetti" diversi da passeggeri.

Nel caso dei "barellati" (STCR), ad esempio, la barella viene fissata ai sedili in modo tale da garantire la stabilità del passeggero durante il viaggio.

Nel caso di trasporto di oggetti speciali (CBBG) e cioè oggetti che, per loro natura, richiedono un trattamento particolare come ad esempio gli strumenti musicali di pregio e di dimensioni considerevoli (come violoncelli o chitarre), opere d'arte, apparecchiature delicate o urne cinerarie sono previste apposite procedure per consentire detto trasporto. Normalmente l'oggetto viene fissato ai sedili e non deve eccedere dimensioni e pesi prestabiliti. L'oggetto non deve pregiudicare l'evacuazione dell'aeromobile e le procedure dell'equipaggio.

Di conseguenza, come è possibile trasportare un oggetto voluminoso in cabina passeggeri, previa conformità alle previsioni al Reg EU 748/2012, analogamente si potrà valutare la possibilità di trasportare PET in cabina passeggeri con peso superiore agli 8 kg.

LE RISULTANZE DEGLI APPROFONDIMENTI SULLE ESPERIENZE DI VIAGGIO SIA DEI PET IN STIVA CHE DEGLI ANIMALI DI SERVIZIO ALL'INTERNO DELLE CABINE.

L'ESPERIENZA DEGLI ANIMALI DI SERVIZIO ALL'INTERNO DELLA CABINA

La presenza di animali di servizio in cabina, sebbene necessaria per garantire l'accessibilità, può avere implicazioni per gli altri passeggeri e per l'equipaggio di bordo, richiedendo un attento bilanciamento di esigenze e diritti diversi. Diverse preoccupazioni possono sorgere tra i

passaggeri che condividono la cabina con un animale di servizio come ad esempio allergie³, fobie⁴ ed in genere preoccupazioni sul comfort generale del viaggio⁵.

Ciononostante le esperienze illustrate dai rappresentanti dei vettori coinvolti nel gruppo di lavoro (ITA Airways, Aeroitalia, Air Dolomiti, Sky Alps e Neos) hanno evidenziato che a fronte di numerosissimi trasporti di animali di servizio le lamentele ed i reclami su tale fenomeno sono alquanto limitati e del tutto irrilevanti. Non vi è dubbio, ad esempio, che le problematiche connesse alle allergie sono superate attraverso i sistemi di filtrazione dell'aria (HEPA) che risultano efficaci nel rimuovere le particelle allergizzanti. Al fine di evitare la vicinanza all'animale si è, comunque, previsto come misura di mitigazione l'obbligo per il vettore di informare i passeggeri della presenza a bordo dell'animale.

IL TRASPORTO DEI PET CON PESO SUPERIORE AGLI 8 KG. IN STIVA

Sebbene le statistiche ufficiali indichino un basso tasso di incidenza rispetto al numero totale di animali trasportati, gli esiti più gravi come lo smarrimento, lesioni serie o la morte dell'animale durante il trasporto aereo in stiva sono una realtà documentata. Le cause riportate in resoconti aneddotici e indagini includono stress acuto (es. infarto), soffocamento (attribuito a problemi di ventilazione o, più raramente e speculativamente, pressurizzazione), colpo di calore o ipotermia, aggravamento di condizioni mediche preesistenti, incidenti durante la manipolazione (es. caduta del trasportino) o cedimento del trasportino. Anche se l'incidenza è bassa ogni singolo caso rappresenta una tragedia per l'animale e il suo proprietario e solleva preoccupazioni significative sul benessere e sulla sicurezza delle procedure di trasporto.

È stato osservato, infatti, come il trasporto nella stiva espone gli animali a una serie di rischi che possono compromettere il loro benessere fisico e psicologico, fino a esiti fatali in casi estremi.

Anno	Animali Trasportati Totali	Morti Riportate	Lesioni Riportate	Smarrimenti Riportati	Incidenti Totali	Tasso di Incidenza (per 10.000 animali)
2024	161.335	10	3	0	13	0.81
2023	124.593	N/D*	N/D*	N/D*	9	0.72

Tabella 1: Sintesi degli Incidenti Animali Riportati al DOT USA (2023-2024)

**Nota: I dati dettagliati per morti/lesioni/smarrimenti per l'intero anno 2023 non erano esplicitamente disponibili nelle fonti fornite al momento della stesura, sebbene il totale incidenti e il tasso fossero riportati in. Si notano anche ritardi nella pubblicazione dei dati annuali completi a causa di aggiornamenti dei sistemi di reporting del DOT*

³ Le allergie agli animali, in particolare a cani e gatti, sono relativamente comuni e possono variare da lievi a gravi, fino a reazioni anafilattiche potenzialmente letali per individui sensibilizzati.

⁴ Alcuni individui soffrono di fobie specifiche verso gli animali, come la cinofobia (paura dei cani). La presenza ravvicinata di un cane, anche se ben educato e sotto controllo, può causare ansia intensa, attacchi di panico e disagio significativo.

⁵ Il comfort degli altri passeggeri può essere influenzato da fattori come odori, rumori (abbaiare, guaire, piagnucolare, anche se un animale di servizio ben addestrato dovrebbe essere silenzioso), o la percezione di invasione dello spazio personale.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra si rappresenta che, con adeguate prescrizioni, non sussistono oggettive esigenze di safety aeronautiche per le quali si limiti l'accesso dei PET all'interno di una cabina di un aeromobile.

Di conseguenza, al fine di evitare possibili sanzioni, anche di natura penale, alle compagnie che, non potendo trasportare in cabina PET con un peso superiore agli 8 kg, trasportano tali PET in stiva con condizioni che potrebbero non essere del tutto idonee a garantire la salute dell'animale, nonché per garantire il diritto dei passeggeri aerei proprietari di PET con peso superiore agli 8 kg, si ritiene possibile approvare procedure con le quali le compagnie aeree nazionali imbarchino in cabina PET dal peso superiore agli 8 kg e comunque nel peso massimo pari al peso medio di un passeggero a determinate condizioni.

Le procedure dovranno prevedere strumenti di mitigazione che garantiscano il contenimento dell'animale attraverso il collocamento all'interno di un trasportino che potrà essere collocato anche sopra i sedili.

Il trasportino all'interno del quale verrà posto il PET non dovrà occupare dei posti con accesso diretto a uscite di emergenza o nei quali la loro presenza possa impedire ai membri dell'equipaggio di svolgere i propri compiti e/o ostruire l'accesso agli equipaggiamenti di emergenza e/o ostacolare l'evacuazione di emergenza dell'aeromobile.

Il comandante, l'equipaggio ed eventualmente gli altri passeggeri dovranno essere preventivamente informati nel caso di trasporto di PET superiore agli 8 kg e la compagnia dovrà porre in essere le misure necessarie per gestire le esigenze degli altri passeggeri con strumenti idonei quali ad esempio il cambio posto o le buffer zones.

Dovrà essere previsto un numero di massimo di PET in cabina in relazione alla tipologia di aeromobile.

Dovranno essere previste procedure condivise con i prestatori di servizi di assistenza a terra volte a bilanciare gli interessi dei passeggeri senza PET con quelli dei passeggeri con i PET.

Appare auspicabile, altresì, favorire la familiarizzazione dei PET al trasporto aereo attraverso una adeguata formazione da impartirsi da parte di associazioni specializzate.

In estrema sintesi si ritiene che, nel predisporre la configurazione di cabina e le procedure, gli operatori aerei interessati terranno conto delle seguenti indicazioni:

- il PET superiore agli 8 kg potrà essere posto, secondo la configurazione di cabina dello specifico aeromobile, all'interno di un adeguato trasportino, da collocarsi anche al di sopra dei sedili, adeguatamente assicurato tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio; qualora il peso massimo complessivo del PET e del trasportino sia superiore ai limiti oggi previsti, deve comunque rientrare entro il peso massimo previsto per un passeggero medio;
- il trasportino all'interno del quale potrà essere posto il PET deve essere posto in prossimità del finestrino e non deve occupare dei posti con accesso diretto a uscite di emergenza o nei quali la loro presenza possa: 1) impedire ai membri dell'equipaggio di svolgere i propri compiti; 2) ostruire l'accesso agli equipaggiamenti di emergenza; o 3) ostacolare l'evacuazione di emergenza dell'aeromobile;
- il comandante, l'equipaggio ed eventualmente gli altri passeggeri devono essere preventivamente informati nel caso di trasporto di PET con peso superiore agli 8 kg;
- dovrà essere previsto un numero massimo di PET collocabili in cabina in relazione alla tipologia di aeromobile;

- dovrà essere concordata con il prestatore di servizi di assistenza a terra una procedura che consenta di bilanciare le esigenze dei passeggeri privi di PET con quelle dei passeggeri accompagnati dai PET;
- potranno essere valutate da ENAC anche procedure diverse che garantiscano, comunque, adeguati standard di sicurezza e di benessere del PET.